

BANDO 004/2010

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI 1 BORSA DI STUDIO DI ADDESTRAMENTO ALLA RICERCA SU FONDI EROGATI DALLA REGIONE PIEMONTE - PIATTAFORMA INNOVATIVA NEL SETTORE DELLE BIOTECNOLOGIE E SCIENZE PER LA VITA, DA USUFRUIRSI PRESSO LA SCUOLA UNIVERSITARIA PER LE BIOTECNOLOGIE – CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LE BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI (DI SEGUITO NOMINATA SCUOLA), VIA P. GIURIA, 15 - TORINO, AI SENSI DELL'ART. 30 DELLO STATUTO DI ATENEIO, NEL QUADRO DEL PROGETTO "PIATTAFORMA PIEMONTESE PER LA RICERCA SULLE CELLULE STAMINALI"- PI-STEM."

Tipologia del concorso

ART. 1

La Scuola bandisce n° 1 borsa di studio della durata di 24 mesi, dell'importo lordo di Euro 40.000,00 destinata a cittadini italiani e di paesi comunitari in possesso di **Laurea magistrale o quinquennale vecchio ordinamento in Biotecnologie Molecolari o Mediche** o di titolo straniero equivalente a giudizio insindacabile della commissione e **conoscenza della lingua inglese.**

Sono altresì ammessi i cittadini di paesi extracomunitari a condizione che esistano accordi bilaterali nel campo della ricerca tra l'Italia e il paese di provenienza del candidato.

La ricerca, di cui è responsabile scientifico il Prof. Corrado Tarella sarà destinata al completamento della formazione scientifica del vincitore nel settore della analisi del grado di senescenza cellulare su cellule fresche normali e patologiche e su cellule espanse in vitro.

Criterio di assegnazione della borsa

ART. 2

L'importo della borsa è corrisposto in rate bimestrali posticipate, previa dichiarazione del Responsabile Scientifico sul corretto svolgimento dell'attività da parte del borsista.

ART. 3

La borsa di studio è assegnata tramite concorso pubblico per titoli integrato da un colloquio inteso ad accertare l'idoneità del candidato all'attività di studio e di ricerca.

ART. 4

Il colloquio verterà su argomenti connessi al tema di ricerca oggetto della borsa di studio e si svolgerà il giorno **25/05/2010 alle h. 10.00 presso il Centro di Biotecnologie Molecolari, Via Nizza 52, 10126-Torino.**

I titoli saranno valutati dalla Commissione in base ad un punteggio preventivamente stabilito prendendo in considerazione:

- voto finale del titolo di studio richiesto;
- conoscenza della lingua inglese;
- pubblicazioni;
- altri titoli accademici e scientifici
- curriculum.
- contenuto del programma di ricerca

Commissione

ART. 5

La Commissione sarà composta da:

- Direttore della Scuola Universitaria per le Biotecnologie o suo delegato;
- Responsabile Scientifico della Ricerca o suo delegato;
- Un membro della Scuola Universitaria per le Biotecnologie – Centro per le Biotecnologie molecolari esperto delle tecniche sperimentali sopra elencate;
- Un membro della Scuola anche appartenente al personale non strutturato (assegnista, dottorando ..etc) delegato dal segretario amministrativo in qualità di verbalizzante.

Domanda e Termine

ART. 6

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e inserita in busta chiusa, deve essere indirizzata al **Direttore della Scuola Universitaria per le Biotecnologie, Via P. Giuria, 15 - 10126 Torino, e deve recare all'esterno la seguente dicitura "bando per il conferimento di una borsa di studio ai sensi dell'art. 30 dello Statuto c/o la Scuola Universitaria per le Biotecnologie – CBM** ed inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata direttamente alla Segreteria amministrativa della Scuola Universitaria – CBM (Via P.Giuria, 15 Torino) nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: h. 9.00-12.00

entro 20 giorni dalla data del bando, ovvero **entro e non oltre il 24 maggio 2010.**

Le domande inviate a mezzo posta saranno considerate prodotte in tempo utile se pervenute entro il termine su indicato. **Non farà fede la data del timbro postale, anche se il timbro postale arreca data anteriore o uguale a quella della scadenza del Bando.**

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte, prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire all'indirizzo sopra indicato oltre il termine di cui sopra.

La Scuola Universitaria per le Biotecnologie non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi

postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
2. titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
3. indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni elette ai fini del concorso; ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio a cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione;
4. di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario quali condanne abbia riportato;
5. quale sia la posizione ai fini dell'obbligo del servizio militare;
6. di essere cittadino italiano o di altro paese comunitario o extra comunitario. In quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia del trattato di reciprocità e il paese di provenienza del candidato.

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti o autocertificazione:

- a) certificato di studio recante il voto finale;
- b) pubblicazioni;
- c) altri titoli scientifici e accademici;
- d) fotocopia del documento di identità.

Graduatoria di merito

ART. 7

Al termine dei lavori la commissione è tenuta a formulare la graduatoria generale di merito.

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa, può essere messa a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Borsa di Studio

ART. 8

Le borse di studio sono conferite mediante comunicazione scritta. A tutti i partecipanti viene comunicato l'esito del concorso.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione i vincitori devono far pervenire al Direttore della Scuola Universitaria per le Biotecnologie una dichiarazione di accettazione con l'impegno ad iniziare la fruizione della borsa entro il termine stabilito dal Direttore stesso e comunque non oltre i successivi trenta giorni, salvo diverso accordo.

Con detta dichiarazione l'assegnatario della borsa deve inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la sua responsabilità, che non usufruirà durante tutto il periodo di godimento della borsa, di altri analoghi

assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato e di Enti pubblici.

In caso di non accettazione la borsa è conferita secondo l'ordine di graduatoria.

ART. 9

Le borse sono comprensive del costo di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, compreso i rischi in itinere, che potrebbero verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie nonché all'esterno di esse, se autorizzate, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose che il borsista dovesse provocare.

Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle società di assicurazione e alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.

ART. 10

Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro subordinato.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio conferite dallo Stato o da altri enti pubblici. Il loro godimento è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico.

Le borse possono essere rinnovate per un periodo complessivo non superiore a due anni in presenza di disponibilità finanziaria, con delibera del Consiglio di Dipartimento.

L'importo delle borse, dedotto l'eventuale costo per la copertura assicurativa, è assimilato a reddito di lavoro dipendente e come tale soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche con ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 600/73.

ART. 11

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti altresì a svolgere le attività previste dal programma di ricerca, ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura a cui sono stati assegnati e di mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento dell'attività.

L'attività di ricerca comporta un impegno rapportato ad anno non inferiore a 1000 ore, all'interno della struttura nonché di missione autorizzata all'esterno di esse.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a presentare una relazione scientifica sull'attività svolta.

I risultati delle ricerche effettuate dal borsista sono di esclusiva proprietà dell'Università. Qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento citando l'ente finanziatore e l'Università .

L'inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di concorso nonché dei regolamenti universitari potrà comportare, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Dipartimento, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

ART. 12

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si applicano le norme di cui al regolamento universitario e di legge vigenti in materia di borse di studio universitarie.

Trattamento dei dati personali

ART. 13

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Torino – Scuola Universitaria per le Biotecnologie, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente alla eventuale assegnazione della borsa, per le finalità inerenti alla gestione della medesima.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino.

In merito al trattamento dei dati personali l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo di cui sopra. La domanda di accesso ai dati personali potrà essere presentata al Scuola Universitaria per le Biotecnologie – Via P. Giuria, 15 – 10126 Torino.

*Il Direttore della Scuola Universitaria per le
Biotecnologie
Prof. ssa Fiorella Altruda*

Torino, 4 maggio 2010